***Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri***

***della Provincia di Ascoli Piceno***

**Decisioni della riunione del Consiglio Direttivo del 03/01/2022**

* **Sospensione ex art. 4 del D.L. n. 172/2021 del dott. RGM.**

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” (di seguito, per brevità, “d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.”);

**VERIFICATO** che il dott. GMR non ha adempiuto all’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del suddetto articolo 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota del 27/12/2021 con la quale l’Ordine ha invitato il dott. GMR a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché, in caso di presentazione di documentazione attestante la prenotazione della vaccinazione, l’invito a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

**PRESO ATTO** della decorrenza dei termini di cinque giorni ovvero, ove applicabile, di tre giorni, di cui al comma 3, dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il sanitario abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall’esercizio delle professioni sanitarie.

**DELIBERA**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- di dichiarare accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, ove applicabile con riguardo alla dose di richiamo;

- di inviare il presente atto di accertamento alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro;

- di annotare immediatamente la sospensione dell’interessato dall’esercizio delle professioni sanitarie nell’albo e/o elenco speciale ad esaurimento al quale/ai quali l’interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;

Il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.

Ai sensi 4, comma 5, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. la presente sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il datore di lavoro è tenuto alla verifica dell'ottemperanza della presente sospensione e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.

La presente deliberazione può essere impugnata davanti al TAR territorialmente competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente.

**AL N. 2 Sospensione ex art. 4 del D.L. 44/2021, così come modificato dal D.L. n. 172/2021 dei seguenti sanitari:**

1. Dott.ssa MCA
2. Dott. PDS
3. Dott. FM
4. Dott. AM
5. Dott. CO
6. Dott. VR

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” (di seguito, per brevità, “d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.”);

**VERIFICATO** che i seguenti iscritti:

1. Dott.ssa MCA
2. Dott. PDS
3. Dott. FM
4. Dott. AM
5. Dott. CO
6. Dott. VR

non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del suddetto articolo 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota del 23/12/2021 con la quale l’Ordine ha invitato i seguenti iscritti:

1. Dott.ssa MCA
2. Dott. PDS
3. Dott. FM
4. Dott. AM
5. Dott. CO
6. Dott. VR

 a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché, in caso di presentazione di documentazione attestante la prenotazione della vaccinazione, l’invito a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

**PRESO ATTO** della decorrenza dei termini di cinque giorni ovvero, ove applicabile, di tre giorni, di cui al comma 3, dell’articolo 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che i sanitari abbiano trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall’esercizio delle professioni sanitarie.

**DELIBERA**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- di dichiarare accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, ove applicabile con riguardo alla dose di richiamo;

- di inviare il presente atto di accertamento alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro;

- di annotare immediatamente la sospensione dell’interessato dall’esercizio delle professioni sanitarie nell’albo e/o elenco speciale ad esaurimento al quale/ai quali l’interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;

Il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.

Ai sensi 4, comma 5, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii. la presente sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il datore di lavoro è tenuto alla verifica dell'ottemperanza della presente sospensione e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.

La presente deliberazione può essere impugnata davanti al TAR territorialmente competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente.

* **Varie ed eventuali.**

Il Consiglio approva la stipula da parte dell’Ordine dell’assicurazione “Colpa grave” con Doria Assicurazioni convenzionata con la FNOMCeO estesa a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.